



## LA FINANZIARIA SALVA L'ESENZIONE IRAP PER LE ONLUS.

a cura di **Federica Lorusso** - Studio Sciumé & Associati

[federica.lorusso@sciume.net](mailto:federica.lorusso@sciume.net)

<http://www.sciume.net/>

La finanziaria ha introdotto importanti novità relative all'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). La legge in esame ([legge 244/2007](#)) ha, infatti, rinnovato l'impianto normativo del tributo modificando le aliquote, la base imponibile, la dichiarazione e fornendo alle regioni la possibilità di prevedere agevolazioni speciali nei loro regolamenti.

In relazione a quest'ultimo aspetto, la finanziaria pone fine ai dubbi precedentemente sorti sull'incostituzionalità dei regolamenti regionali che prevedono esenzioni dell'Irap a favore delle Onlus.

Per capire la portata e l'importanza di questa disposizione occorre fare un passo indietro ed analizzare quanto stabilito nella precedente normativa ([Dlgs 446/97](#) e [Dlgs 460/97](#)) e quanto espresso a riguardo dalla Corte Costituzionale ([sentenza n. 296 del 22 settembre 2003](#)) e dalla [legge 350/2003 \(finanziaria 2004\)](#).

- ***Dlgs 446/97- Decreto Istitutivo dell'IRAP***

Tutti gli enti non commerciali risultano soggetti passivi dell'Imposta Regionale sulle attività produttive (art. 3, comma 1, lettera e) del [Dlgs 446/97](#)). Tuttavia, per alcune categorie di enti non commerciali e in particolare per le Onlus molte regioni hanno ridotto le aliquote o le hanno esentate dal pagamento, **in conformità a quanto disposto dall'[art. 21 del D.Lgs 460/97](#)**. La Regione Lombardia, ad esempio, esenta le Organizzazioni Non Lucrative di Utilità Sociale dal pagamento del tributo (art. 1 co 7 e 8 [L.R. 18/12/01 n.27](#)), mentre la Liguria riduce al 3% l'aliquota Irap per le Onlus (art. 3, co 3 e 4, [L.R. 7/05/2002 n.20](#)) e al 3.25% per le Associazioni di promozione sociale (art. 2 [L.R. 02/04/04 n.7](#)).

In merito alla possibilità da parte delle singole regioni di disciplinare eventuali variazioni del tributo, il comma 3 dell'art. 16 del [Decreto Legislativo 446/97](#) disciplina quanto segue:

*"A decorrere dal terzo anno successivo a quello di emanazione del presente decreto, le regioni hanno facoltà di variare l'aliquota di cui al comma 1 **fino ad un massimo di un***



**punto percentuale.** *La variazione può essere differenziata per settori di attività e per categorie di soggetti passivi.*

- **Dlgs 460/97- Decreto Istitutivo delle Onlus**

L'[articolo 21 del Dlgs 460/97](#) comma 1, come chiarito nella [circolare n.168/E del 26 giugno 1998](#), invece attribuisce *"alle Province, ai Comuni, alle Regioni il potere di deliberare in favore delle Onlus riduzioni o esenzioni dal pagamento dei tributi di pertinenza degli enti stessi e dei connessi adempimenti"*. In virtù di tale disposizione, molte regioni hanno previsto nei loro regolamenti esenzioni e riduzioni (oltre un punto percentuale dell'aliquota) a favore delle Organizzazioni Lucrative di Utilità Sociale.

Tuttavia, secondo la tesi giurisprudenziale il superamento dei limiti di cui all'art.16 del [D.Lgs. 446/97](#) ha determinato un eccesso di competenza tributaria da parte delle regioni, destando delle perplessità sulla costituzionalità dei loro regolamenti.

- **Sentenza della Corte Costituzionale n. 296 del 22 settembre 2003**

A riguardo la Corte Costituzionale si è espressa, considerando le suddette disposizioni incostituzionali ai sensi dell'[art. 119, comma 2 della Costituzione](#). Nella [sentenza n. 296 del 22 settembre 2003](#), è stata sancita l'illegittimità costituzionale degli articoli 1, 2, e 4 della [legge regionale del Piemonte 5 agosto 2002, n.20](#). In particolare, l'articolo 1 prevedeva l'esonero per l'Agenzia per lo svolgimento dei giochi olimpici *"dal versamento dell'imposta regionale sulle attività produttive e dagli obblighi contabili inerenti tale imposta, quali la presentazione periodiche delle dichiarazioni"*.

La Corte Costituzionale ha considerato il suddetto articolo in contrasto con quanto disposto dall'[art.119, comma 2 della Costituzione](#) in quanto: *"la potestà legislativa concorrente della regione a statuto ordinario in materia tributaria deve essere esercitata nel rispetto e con l'osservanza dei principi fondamentali risultanti dalla legislazione statale"*. La Corte Costituzionale ha precisato che l'Irap è stata istituita da una legge statale ovvero dal [decreto legislativo 446/97](#); la competenza in merito, pertanto, spetta allo Stato mentre alle regioni a statuto ordinario è riservata solo una competenza di carattere attuativo. In virtù



di ciò, l'Irap non può essere considerato un tributo proprio delle regioni (di cui all'[art.119 comma 2 della Costituzione](#)) ma **un tributo statale** di cui all'[art.117, comma 2, lettera e\) della Costituzione](#). Pertanto le regioni potranno variare un tributo istituito con legge statale solo nei limiti da essa definiti.

- **Legge 350/2003 (finanziaria 2004)**

A seguito della sentenza della Corte Costituzionale, il Governo ha preso provvedimenti, concedendo alle regioni a statuto ordinario di poter eccedere i limiti di cui all'art.16 del [Dlgs. 446/97](#) solo fino **al 1 gennaio 2007**. A partire da tale data, tutte le regioni avranno l'obbligo di uniformarsi, non potendo variare l'aliquota se non nel limite di un punto percentuale. (art.2, [legge 350/2003](#)).

Tutto ciò ha suscitato molte preoccupazioni soprattutto per le Onlus che a seguito di tale disposizione avrebbero dovuto versare il tributo.

- **La legge finanziaria 2008 (legge 244/2007)**

La [legge 244/2007](#) è quindi intervenuta, anche se in modo indiretto, in favore delle Onlus, consentendo a queste ultime di mantenere l'esenzione dal tributo.

La finanziaria ha, infatti, stabilito con i commi 43-45, art.1 che a **decorrere dal 1 gennaio 2009, l'imposta regionale sull'attività produttive sarà istituita con legge regionale**. In altri termini l'Irap sarà considerato un tributo regionale e non statale e alle regioni sarà attribuito il potere di legiferare in merito. Esse potranno, pur rispettando i limiti disposti dalla legislazione statale, modificare le aliquote e introdurre deduzioni e agevolazioni speciali.

**Alla luce di ciò, le regioni, avvalendosi delle disposizioni statali contenute nel [Dlgs 460/97 art. 21](#), potranno pertanto esentare le Onlus dal pagamento dell'Irap senza che ciò contrasti con le norme costituzionali.**